



RC Professionale Agenti di commercio

La RC Professionale è obbligatoria?

Per i professionisti iscritti al ruolo di mediatori presso le Camere di Commercio vige l'**obbligo** di sottoscrivere una polizza assicurativa della Responsabilità Civile professionale ai sensi dell'art. 18 della Legge 57 del 2001.

- Il libero professionista iscritto alla camera di commercio;
- Lo Studio Associato di professionisti, tutto lo staff e i collaboratori del cui operato l'Assicurato è responsabile.

Cosa copre la RC Professionale Agenti di Commercio

La polizza assicurativa agenti di commercio tutela l'assicurato dagli errori o negligenze commessi durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il professionista verrà infatti rimborsato per le perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi e anche per tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Alcune delle fonti di responsabilità che possono scaturire dallo svolgimento dell'attività di Agente di Commercio sono:

- la mancata corrispondenza di un prodotto a quello desiderato dal committente;
- la ritardata consegna di un prodotto;
- involontaria inottemperanza ad istruzioni dell'azienda mandante.

Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

L'assicurazione di tipo "claims made" prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell'assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all'assicurazione non saranno coperte.

La **retroattività illimitata** è inclusa nel premio base in mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.



Esclusioni

Come esempio si riportano alcune delle Esclusioni generalmente previste. L'assicurazione non accoglierà le richieste di risarcimento che sono generate da:

- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto alla camera di commercio e che non sia autorizzato a svolgere l'attività di agente di commercio;
- atti illeciti commessi prima dell'inizio del periodo di retroattività;
- errori commessi di cui l'assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
- frode e atti dolosi;
- errori ed omissioni nella stipula di contratti di assicurazione, contratti in cui l'assicurato agisce come appaltatore edile, attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui;
- obbligazioni di natura fiscale, beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
- danni consequenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.

I massimali sono fissati per legge dalle circolari 18 giugno 2001 e 27 marzo 2002 n.503649 come segue:

- Euro 260.000 per le ditte individuali;
- Euro 520.000 per le società di persona;
- Euro 1.550.000 per le società di capitali.

La franchigia è pari a 750 Euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte nell'Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.